

# Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,  
SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 24 novembre 2016)*

---

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

---

## sulla proposta di legge n. 93

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Zaffiri, Celani,

Fabbri, Rapa, Urbinati, Busilacchi, Talè

*presentata in data 17 novembre 2016*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21  
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ DELL’AZIENDA  
AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA”

---

**RELAZIONE ORALE**

---

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 22 e al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) la parola: "triennale" è sostituita dalla parola: "quinquennale".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)*

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

"5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 48 della l.r. 21/2011)*

1. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 21/2011 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".

**Art. 4**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 01**

*(Modifica all'articolo 13 della l.r. 21/2011)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) sono abrogati.

**Art. 1**

*(Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)*

*Identico*

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)*

*Identico*

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 48 della l.r. 21/2011)*

*Identico*

**Art. 4**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio **disciplinato agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 nel testo antecedente all'entrata in vigore di questa legge.**

**Art. 5***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 6***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 5***(Invarianza finanziaria)*

*Identico*

**Art. 6***(Dichiarazione d'urgenza)*

*Identico*